



Ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti e
conservatori della provincia
di Salerno

luglio - agosto 2010

a cura di
arch. Maria Gabriella Alfano

informa news

Sped. abb. postale comma 34 art. 2 legge 549/95
autorizz. n. 589 del 31.10.83 - trib. di Salerno
periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

Attività del Consiglio pag. 2

Dagli Enti pag. 8

CNAPPC pag. 8

Approfondimenti e news pag. 8

Giurisprudenza pag. 14

Attività del Consiglio

Autorizzazioni paesaggistiche

In riferimento alla corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza BAP di Salerno sui problemi connessi alle autorizzazioni paesaggistiche (vedi numero precedente di "Informa News") il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 30 giugno ultimo, ha deliberato di chiedere un'ispezione al Ministero per i Beni Culturali. Si riporta il testo dell'istanza.

Ill.mo sig. Ministro per i Beni e Le Attività Culturali
Sen. Sandro Bondi
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Preg.mo Segretario Generale del Ministero
per i Beni e Le Attività Culturali
Arch. Roberto Cecchi
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Egr. Dirigente del Servizio Ispettivo
del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali
Dr. Stefano Rezzi
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

e, p.c. Soprintendenza B.A.P. di Salerno ed Avellino
Via Botteghelle, 11
84121 SALERNO

Oggetto: RICHIESTA ISPEZIONE MINISTERIALE

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. M. Gabriella Alfano, formula la presente per esporre quanto segue. Questo Ordine raccoglie oramai da anni le sempre più vibrante e risolte lamentele dei colleghi in ordine al distorto utilizzo, da parte della locale Soprintendenza, dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica ed allo sconfinamento dai limiti normativamente fissati per l'esercizio del relativo sindacato. Il problema è particolarmente sentito se solo si consideri il gravoso carico di richieste di tutela giurisdizionale su tale materia pendenti presso la Sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Questo Consiglio, subito dopo l'insediamento ad ottobre 2009, ha doverosamente preso in esame la problematica, proponendosi alla Soprintendenza come organismo preposto al dialogo ed alla cooperazione istituzionale, nonché alla tutela dell'esercizio della professione, nel tentativo di individuare delle linee a base dell'azione amministrativa

della Soprintendenza quanto più omogenee, oggettive e strettamente applicative dell'effettivo contenuto dei diversi ambiti di regime vincolistico, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico o di qualsivoglia altro strumento operativo all'uopo utile al perseguimento di tale fine. In tale esatto contesto, l'Ordine ha trasmesso alla Soprintendenza la nota prot. n. 718/G2 del 19.05.2010, che si allega alla presente. L'innocua nota ha però suscitato – malgrado nulla lo potesse lasciar presagire – la spazientita, astiosa e risentita risposta del Soprintendente, che, con la nota prot. n. 14673 del 04.06.2010 che del pari si allega, ergendosi indebitamente a feroce censore delle qualità dei tecnici, li ha (recte: CI HA!) tacciati di "analfabetismo progettuale", di mancanza di decenza nella qualità progettuale e di tanto altro ancora, epiteti che il solo riprodurli per iscritto repelle e la cui lettura viene rimessa direttamente alle SS.LL.: l'ardire del Soprintendente giunge fino al punto di auspicare la possibilità di allestire con il Presidente dell'Ordine scrivente una sorta di "mostra del peggio", volgare tentativo di mettere alla berlina la categoria!

Et de hoc satis!

Urge, a questo punto, nella totale chiusura al dialogo opposta dal Soprintendente arch. Zampino, che il Ministero e per esso gli Organi in epigrafe elencati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, svolgano un accurato approfondimento ispettivo sugli organi e sugli atti, diretto alla verifica sul corretto funzionamento della richiamata struttura periferica ed all'esito dispongano i più opportuni provvedimenti, per ripristinare la fisiologica dialettica istituzionale, nel rispetto dei diversi ruoli, e riportare nei corretti ambiti della discrezionalità amministrativa e tecnica l'esercizio delle funzioni previste in capo alla Soprintendenza dal D. Lgs. 42/2004.

Nel dare la massima disponibilità a rendere ulteriori chiarimenti, si porgono i più deferenti saluti.

Salerno, li 01/07/2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Attività di pianificazione

Ill.mo sig. Presidente
della Provincia di Salerno

Ill.mo sig. Presidente
della Regione Campania

Ill.mo sig. Assessore All'Urbanistica e Governo
del Territorio della Regione Campania

Ill.mo sig. Presidente della IV Commissione Consiliare
della Regione Campania

LORO SEDI

Oggetto: DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI SALERNO N. 144 DEL 07.05.2010.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. M. Gabriella Alfano, in relazione alla delibera di cui in oggetto che, diramata a varie Istituzioni locali a mezzo nota presidenziale prot. n. 673 del 07.06.2010 ma mai pervenuta – ci si augura per mero disguido – allo scrivente Ordine, espone quanto segue.

La delibera di cui in oggetto è diretta a formalizzare alla Regione Campania una richiesta di delega alle Province dello svolgimento di tutte le funzioni di supporto tecnico e finanziario ai processi di pianificazione comunale previste dall'art. 40 L.R. 16/04, sul presupposto delle rilevanti funzioni in materia pianificatoria di cui le Province sono state già dotate in forza di tale legge ed in avvalimento dei principi di cooperazione istituzionale immanenti a tale materia. Nel quadro della disciplina dei rapporti tra Enti prevista nella L.R.C. 16/04 e delle relative prerogative, non si ritiene che la richiesta della Provincia di Salerno possa avere legittimamente corso.

La LRC 16/04, tra l'altro, "disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate. (art. 4 co. II LRC 16/04).

Tra tali strumenti, rientrano quelli disciplinati al capo VII della stessa legge regionale, rubricato "Poteri sostitutivi regionali e supporti per l'attività di pianificazione", che comprende gli articoli 39 (Poteri sostitutivi) e 40 (Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni).

Tali norme individuano specifiche prerogative facenti capo alla Regione.

Più in particolare, la disposizione di cui all'art. 40 individua una "regia" regionale sia nell'assicurare un supporto tecnico agli enti locali (province e comuni), comprendente la possibilità di avvalimento delle strutture tecnico – amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica, sia nella concessione di contributi finanziari di incentivo ai comuni a dotarsi di puc e ruc. Ora, tali prerogative non paiono rinunciabili, perché strutturate in relazione a ben delineati ambiti di competenza, che vedono le province ed i comuni entrambi destinatari e non promotori della possibilità di avvalimento di supporti tecnici e finanziari.

D'altro canto e correlativamente, il modello procedimentale delineato dall'art. 24 della LRC 16/04 è strutturato in modo da attribuire rilevanti funzioni ed una consistente partecipazione alle Province nell'ambito del procedimento di formazione ed approvazione dei PUC (verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigenti in caso di esito negativo, attivazione di

una conferenza di servizi da parte del Presidente della provincia, da esso stesso o da assessore suo delegato presieduta, al fine apportare modifiche al Puc).

In tale contesto, non appare ammissibile né coniugabile l'affidamento alle Province delle funzioni di supporto tecnico e finanziario ai processi di pianificazione comunale, con l'attribuzione delle competenze normativamente delineate dalla legge in sede approvazione del Puc, laddove si finisce per introdurre un meccanismo di strisciante unicità del centro di imputazione delle funzioni pianificatorie che la legge attribuisce volutamente a distinti enti e ripartisce all'uopo tra comuni e province, in un fisiologico sistema di controllo nell'azione amministrativa che quanto proposto dalla Provincia finirebbe in sostanza per vanificare.

Ciò premesso, lo Scrivente Ordine, nell'auspicare una più approfondita riflessione tema, quale organismo preposto alla tutela dell'esercizio della professione, invita l'Ente provinciale a rivedere il deliberato in oggetto, anche al fine di una più adeguata valorizzazione delle risorse professionali espresse dal territorio.

Con osservanza.

Salerno, lì 30/06/2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Prot. 928 R/G2

Ill.mo Presidente ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili di Salerno
Via Galloppa, 15
84100 SALERNO

Ill.mo Presidente
della Provincia di Salerno
Via Roma Pal. S. Agostino
84121 SALERNO

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI SALERNO – ANCE DEL 03.06.2010

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. M. Gabriella Alfano, in relazione al protocollo d'intesa di cui in oggetto, formula i seguenti rilievi.

Con tale atto si prevede l'adesione della Provincia di Salerno alle attività formative svolte dall'ANCE nonché, tra l'altro, si stabilisce la partecipazione della Provincia, tramite il "Centro Studi dell'ANCE coadiuvato dai profes-

sionisti del LAMAV” ad alcune fasi del procedimento formativo dei Piani Urbanistici Comunali (cfr. in particolare l'art. 2). Effettivamente, in sede di audizioni preliminari svoltesi ex art. 24 co. 1 LRC 16/04, risulta la partecipazione di soggetti qualificatisi come rappresentanti della Provincia di Salerno.

Ora, si fa rilevare come la fase consultiva prevista dalla prefata legge regionale è aperta alle organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, dunque, ad organismi espressione dei cc.dd. interessi diffusi, non già agli Enti Territoriali; in particolare, com'è noto, l'Ente Provinciale è destinatario, in forza della LRC 16/04, di altre e ben definite prerogative, nel procedimento formativo del PUC, così come del pari previste e disciplinate dall'art. 24 cit.

Se poi si considera che tale protocollo d'intesa menziona espressamente, in ordine alle prerogative della Provincia, la delibera di G.P. n. 144 del 07.05.2010, già oggetto di rilievi da parte di questo Consiglio con separata nota ed avente ad oggetto richiesta di delega alla Regione nelle funzioni di supporto tecnico e finanziario dei Comuni nella redazione dei PUC, si prefigurano i *desiderata* dell'Ente provinciale di esercitare, direttamente e/o tramite l'ANCE, pretese, indebite competenze aggiuntive e modificative del quadro delle funzioni previste per legge, a partire da quelle di impulso nell'affidamento della redazione dei PUC.

Da quanto precede, appare fondato il timore di una deriva pubblicistica nella gestione degli incarichi di pianificazione urbanistica ed una significativa disparità di trattamento rispetto agli esercenti la libera professione, che si vedono così sottrarre ambiti significativi di attività.

Si chiede, pertanto, un significativo ripensamento da parte dei soggetti in indirizzo in ordine alla portata ed al contenuto del protocollo d'intesa stipulato, nonché per riportare l'azione amministrativa della P.A. nei binari della legalità.

Con osservanza.

Salerno, lì 08.07.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Comune di Cava de' Tirreni

In riferimento al parere richiesto dall'Ordine sul bando emanato dal Comune di Cava de' Tirreni per la riqualificazione dell'area di copertura del sottovia veicolare, l'Autorità di Vigilanza ha approvato il parere n. 132 che si riporta integralmente.

AUTORITÀ DI VIGILANZA LL.PP.

Parere n. 132

del 7 luglio 2010

Oggetto: ISTANZE DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D.LGS. N. 163/2006 PRESENTATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO E DAL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI – CONCORSO DI PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE AREA DI COPERTURA SOTTOVIA VEICOLARE, CORSO PRINCIPE AMEDEO E REALIZZAZIONE BOULEVARD" – IMPORTO A BASE D'ASTA € 700.000,00 – S.A.: COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 marzo 2010 e 30 marzo 2010 sono pervenute le istanze di parere indicate in epigrafe, con le quali il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno e lo stesso Comune appaltante hanno richiesto una pronuncia di questa Autorità in merito alla legittimità del bando di gara per l'affidamento del concorso di progettazione in oggetto.

Si tratta di un concorso di progettazione indetto in un'unica fase, in forma anonima, volto all'acquisizione di "una soluzione progettuale" per la sistemazione architettonica delle aree di copertura del sottovia veicolare e dell'adiacente Corso Principe Amedeo, con riserva dell'Amministrazione appaltante di estendere al vincitore, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs. n.163/2006.

In particolare, l'Ordine professionale istante ha contestato, in primo luogo, la legittimità di due elementi di valutazione delle proposte progettuali quali: l'offerta temporale, intesa come ribasso percentuale sui tempi di presentazione dei progetti (10/100 punti) e l'offerta economica, intesa come ribasso percentuale offerto sulla parcella del professionista (15/100 punti) – il cui peso ponderale complessivo è pari a 1/4 del punteggio totale attribuibile – asserendo che tali elementi non sono pertinenti alla scelta del "miglior progetto", stante il disposto dell'art. 61 del D.P.R. n. 554/1999. A tale censura il suddetta Ordine professionale ha aggiunto il rilievo concernente la previsione di allegazione degli elaborati progettuali anche su supporto informatico (CD rom), ritenuta potenzialmente lesiva della garanzia di anonimato, in quanto "sebbene il bando di gara in esame contenga il richiamo al rispetto della regola dell'anonimato per tale supporto, tale riferimento è effettuato genericamente in relazione alla documentazione progettuale

da presentare; infatti, manca uno specifico richiamo alle modalità per eliminare i dati utente dalla struttura formativa di ciascun documento digitale”.

Di contro, il Comune di Cava de' Tirreni ha sostenuto che la determinazione di assegnare un punteggio all'offerta temporale e all'offerta economica era ispirata unicamente dall'intento garantista di "annullare la sfera discrezionale" inerente alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici successivi alla progettazione preliminare, "sotto l'aspetto economico delle competenze professionali", oltre che da esigenze di concentrazione procedimentale, non preclusa dalle norme in materia, rilevando altresì il carattere residuale (25/100) del punteggio complessivamente attribuibile ai due contestati elementi di valutazione. Quanto all'altra eccezione sollevata, l'Amministrazione comunale ha rappresentato di aver previsto nel bando di concorso – all'art. 8, voce CD – che la documentazione richiesta dovesse essere presentata in forma rigorosamente anonima, pena l'esclusione, anche su uno o più CD Rom con modalità rispettose della suddetta garanzia, dichiarandosi in ogni caso disponibile a produrre dei chiarimenti al bando, pur nel convincimento che non sussistano spazi per una diversa interpretazione.

Ritenuto in diritto

Al fine di definire la controversia sottoposta con le istanze di parere in oggetto, appare opportuno preliminarmente ribadire che il concorso di progettazione, come statuito da questa Autorità con la determinazione n. 3 del 17 febbraio 2000 e, ancor più di recente, con il parere n. 124 del 23 aprile 2008, si distingue nettamente dall'appalto di servizi di ingegneria e di architettura.

Il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandolo o meno, un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza da soddisfare. La caratteristica precipua del concorso di progettazione è, quindi, quella di individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione e, proprio in considerazione di ciò, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 554/1999, la valutazione delle proposte progettuali presentate in tale concorso deve essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi indicati nell'allegato C al medesimo D.P.R. n. 554/1999, in forza del quale sono oggetto di coerente valutazione, accanto agli elementi di qualità della proposta progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), unicamente gli ulteriori profili di natura "quantitativa" inerenti all'opera da costruire, volti a garantire un risparmio dei costi nella

realizzazione dell'intervento. Invece, nell'appalto di progettazione, che nel caso di specie è oggetto di eventuale successiva negoziazione con lo stesso soggetto proponente la migliore soluzione progettuale, oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato, ossia alla redazione di un progetto. Pertanto, la prestazione professionale richiesta ben può essere oggetto di valutazioni economico-temporali inerenti lo specifico *opus commissum*, cioè la redazione di un progetto, tendendo la procedura, in questo caso, alla selezione di un soggetto cui affidare la progettazione di dettaglio nei vari livelli di cui si compone.

Ne consegue, che alcuna afferenza con i richiamati elementi di valutazione dettati dal citato allegato C al D.P.R. n. 554/1999 ha l'offerta economica, intesa come ribasso percentuale offerto sulla parcella del professionista – per la quale l'art. 13, punto E) del bando in esame prevede un punteggio di 15/100 – né l'offerta temporale, intesa come ribasso percentuale sui tempi di presentazione dei progetti – per la quale l'art. 13, punto D) del medesimo bando prevede un punteggio di 10/100 – in quanto non solo non pertinenti alla scelta del "miglior progetto" nel concorso di progettazione, ma soprattutto perché relative alla successiva fase, quella di affidamento dei successivi livelli di progettazione, che ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere oggetto di procedura negoziata senza bando, disciplinata dall'art. 57, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

Si evidenzia, peraltro, che il contestato sistema di valutazione previsto dal bando di gara di cui trattasi, finisce per estromettere dalla dovuta valutazione il sopra richiamato rilevante elemento riguardante la riduzione dei costi di realizzazione dell'opera progettata, direttamente rispondente al perseguimento dell'interesse pubblico di tipo economico.

Per tale assorbente motivo il bando di gara predisposto dal Comune di Cava de' Tirreni si pone in contrasto con la sopra richiamata normativa di settore.

Per mera completezza della trattazione, con riguardo al secondo rilievo mosso dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno avverso il bando di gara, si rappresenta che appare indimostrato che, nonostante l'espresso richiamo contenuto nella disciplina di gara al rispetto della regola dell'anonimato anche per il CD Rom – riconosciuto anche dal suddetto Ordine professionale – occorressero delle indicazioni suppletive sulle modalità per eliminare i dati utente dalla struttura formativa di ciascun documento digitale, ai fine di orientare la concreta condotta dei candidati. L'adempimento richiesto andava, infatti, calibrato sul risultato da assicurare – il rispetto dell'anonimato – eliminando

ogni possibile collegamento, diretto e indiretto, con il singolo candidato. Ben avrebbero potuto e dovuto, quindi, i candidati, cui era resa nota la necessità di predisporre la documentazione di gara anche su supporto informatico, ricorrere – se del caso – all'ausilio di esperti del settore, onde presentare una domanda di partecipazione conforme alla *lex specialis*.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il contestato bando di concorso di progettazione non sia conforme alla normativa di settore.

I CONSIGLIERI RELATORI
(Giuseppe Borgia)
(Andrea Camanzi)

IL PRESIDENTE F.F.
(Giuseppe Brienza)

Comune di Casal Velino

Egr. Responsabile del Procedimento
Comune di Casal Velino

Oggetto: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI IN LOCALITÀ ARDISANI - SCADENZA 07.07.2010

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione al bando di cui in oggetto, sottopone all'esame di codesta P.A. procedente alcune rilevanti criticità, che minano la legittimità del bando in ordine ai requisiti di partecipazione richiesti:

Si rileva, infatti, che il bando in questione al punto V.4 "Progettazione. Soggetti ammessi e relativi requisiti", individua quale requisito minimo l'aver espletato negli ultimi 5 anni servizi di progettazione, tra gli altri, della classe I, categoria C, oggetto Impianti sportivi. Orbene, la legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, attua una suddivisione delle opere in classi e categorie; le classi individuano nove differenti tipologie di interventi, mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche delle opere ricomprese nelle classi stesse.

L'art. 63 del DPR 554/99 impone di indicare nei bandi classe e categoria dell'intervento sia al fine della determinazione del corrispettivo a base di gara, sia per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. Come peraltro più volte chiarito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, nelle determinazioni nn. 7/1999 e

30/2002 e, da ultimo, nel parere n.150 del 03.12.2009, "è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi".

Con la conseguenza che è da considerarsi sicuramente illegittima la limitazione di valutazione delle referenze tecniche dei concorrenti alla sola progettazione di "Impianti sportivi". Sulla scorta di tali rilievi, si

INVITA E DIFFIDA

il Comune di Casal Velino, in persona del Responsabile del Procedimento, a disporre la rettifica della precitata disposizione del bando di cui in oggetto, al fine della sua riproposizione, emendato dai vizi censurati, entro e non oltre il termine di 3 giorni dal ricevimento della presente.

In mancanza, si preannuncia la sottoposizione della problematica al vaglio dell'Ufficio del Precontenzioso dell'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi.

Con osservanza

Salerno, lì 30.06.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Comune di Piaggine

Egr. Responsabile del Procedimento
Comune di Piaggine

All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
Ufficio del Precontenzioso
Via di Ripetta, 246
00186 ROMA

Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E MATERNA – RISCANTO A NOTA PROT. N. 2186 DEL 08.06.2010 ACQUISITA AL PROT. N. 810/F1.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione

al bando di cui in oggetto, insiste nelle contestazioni formulate con nota prot. n. 805/F1 del 07.06.2010, facendo rilevare che:

1) il Giudice Amministrativo è fermo nel ritenere la perdurante vigenza della previsione dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 (si richiamano, a scopo esemplificativo, le più recenti e significative pronunce: Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008).

Trattasi di decisioni tutte volte a dare risposte alla problematica della legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati e risolti nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti.

2) Il concetto di "raggruppamento minimo" non è normato da alcuna disposizione né alcuna disposizione di legge impone di formare RTP per la partecipazione a selezioni di evidenza pubblica, laddove il necessario apporto di diverse professionalità non impone necessariamente la costituzione di un raggruppamento.

3) L'obbligatorietà o meno dell'utilizzo del D.M. 4.4.2001 è tema autonomo e distinto dall'applicazione della decurtazione del 20% prevista dalla L. 155/89, decurtazione che non è ammessa, per la semplice ragione che è sul prezzo a base d'asta determinato che si chiede ai concorrenti di formulare un ribasso, come ha chiarito la determina n. 4/2007 dell'Autorità di Vigilanza.

4) In ordine alla parcella del geologo, non si comprende come possa assumersi che la relativa prestazione possa essere oggetto, siccome inferiore alla "soglia" dei ventimila Euro, di affidamento diretto, in relazione alla previsione di bando che vuole il geologo come figura professionale parte del "raggruppamento minimo" partecipante in sede di gara. Sulla scorta di tali rilievi, si

INVITA E DIFFIDA

il Comune di Piaggine, in persona del Responsabile del Procedimento, a disporre la rettifica delle precitate disposizioni del bando di cui in oggetto, al fine della sua riproposizione, emendato dai vizi censurati.

Nel contempo, si comunica l'avvenuta sottoposizione della problematica al vaglio dell'Ufficio del Precontenzioso dell'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi.

Con osservanza
Salerno, lì 30.06.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Arch. Maria Gabriella Alfano) IL PRESIDENTE (Arch. Pasquale Caprio)

Competenza esclusiva degli architetti in materia di restauro

Prot. 927- G2/F1

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici
Per le Province di Salerno ed Avellino
Via Botteghelle, 11
84121 SALERNO

Comune di Salerno
Settore Trasformazioni Edilizie
Via Roma - Palazzo di Città
84121 SALERNO

Oggetto: ESPOSTO A FIRMA DI (omissis) ACQUISITO AL PROT. N. 854/G2 DEL 21.06.2010 - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI "PALAZZO SANTORO" A SALERNO.

In relazione all'esposto di cui in oggetto, diretto a contestare, tra l'altro, profili di incompetenza del professionista affidatario dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori di restauro conservativo di "Palazzo Santoro" - edificio vincolato ex D. Lgs. 42/2004 - si rileva quanto segue. Il dibattito sull'equipollenza dei titoli di ingegnere civile e di architetto, ai fini del superamento delle prerogative di esclusività facenti capo all'una o all'altra figura professionale secondo gli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925 è oggi particolarmente intenso. Malgrado i tentativi e le interpretazioni, da qualche parte avanzate, di porre in desuetudine la pur datata normativa regolamentare del 1925, il Giudice Amministrativo è invece piuttosto fermo nel ritenerne la perdurante vigenza. Si richiamano, a scopo esemplificativo, le più recenti e significative pronunce: Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008.

Trattasi di decisioni tutte volte a dare risposte alla *vexata quaestio* della legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati e risolti nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. D'altro canto, è altrettanto sentita l'esigenza di raccordare tale disciplina con quella in tema di formazione post - universitaria, che consente ai laureati in ingegneria e non solo ai laureati in architettura di iscriversi e conseguire la specializzazione in restauro monumentale, all'esito di un percorso di studi ben più articolato rispetto agli insegnamenti attivati ai fini del conseguimento del titolo di laurea in architettura. Tanto imporrebbe una migliore e più chiara composizione del quadro normativo oggi disomogeneo tra le norme afferenti al settore della formazione e quelle

afferenti al settore delle attività professionali. Ciò premesso, la vicenda sottoposta all'esame di questo Ordine non pare in alcun modo afferente a problematiche di esercizio abusivo della professione di architetto, come affermato nell'esposto che si riscontra, ma piuttosto alla diversa problematica delle competenze professionali in materia di restauro, che, con i limiti di cui sopra, è stata finora effettivamente risolta in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 52 R.D. 2537/25 ed in maniera pressoché univoca, nel senso dell'appartenenza al novero delle c.d. attività riservate agli architetti.

Tale il parere dello Scrivente Ordine ad evasione della richiesta formulata e per consentire alle Amministrazioni in indirizzo, laddove ritenuto, l'eventuale emenda degli atti amministrativi adottati.

Con osservanza
Salerno, lì 08.07.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Maria Gabriella Alfano) (Arch. Pasquale Caprio)

Dagli Enti

Dall'AGENZIA DEL TERRITORIO

■ **OGGETTO** - Variazione orari di apertura degli sportelli catastali.

Si comunica che - a partire dal 12/07/2010 - i servizi catastali ubicati in Via dei Principati, 75 - SALERNO, osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 12.30.

Verranno serviti gli utenti che a tale ora si troveranno in Ufficio, con il limite temporale delle ore 12,45, per motivi organizzativi e gestionali.

IL DIRETTORE
(Rosario Pucciarelli)


CNAPPC

■ *Protocollo 0000558 - Data: 05/07/2010*

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

LORO SEDI

Oggetto: CONVENZIONE PALAZZO GRASSI SPA /CNAPPC.

Questo Consiglio Nazionale ha il piacere di informare che, in occasione della seduta del 17 giugno scorso, ha deliberato di sottoscrivere con "Palazzo Grassi Spa" una convenzione riservata agli iscritti agli Ordini Provinciali e all'UIA,  che propone una riduzione del biglietto di ingresso, per sé e per un accompagnatore, alla mostra "Mapping The Studio. Artist from the François Pinault Collection" inaugurata a Venezia il 6 giugno 2010.

Detta convenzione, inoltre, prevede anche servizio di visite guidate su misura per accompagnare il pubblico alla scoperta degli spazi espositivi, sia per visitare collezioni di arte contemporanea, sia per approfondire le vicende progettuali per il restauro degli edifici storici di Palazzo Grassi e di Punta della Dogana.

Sempre grazie alla convenzione, i visitatori, oltre a ricevere una pubblicazione di Beaux Arts dedicata sia all'esposizione che agli edifici ospitanti, potranno usufruire di ulteriori sconti sull'acquisto di pubblicazioni dedicate e sui servizi interni di ristorazione.

Nel precisare che l'accordo avrà validità fino al termine dell'esposizione prevista nei primi mesi del 2011 e che lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consiglio, si invitano gli Ordini a voler assicurare la massima diffusione dell'iniziativa agli iscritti.

Con l'occasione, si invitano gli Ordini che avessero attuato analoghe convenzioni per la fruizione di spazi espositivi e/o museali ad informare questo stesso Consiglio affinché, attraverso il web, possano essere veicolate a tutti gli iscritti.

Con i migliori saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Arch. Luigi M. Mirizzi) (Arch. Massimo Gallione)

Approfondimenti e news

● da Legislazione Tecnica

■ I BENEFICI FISCALI SPETTANO SIA AL PROPRIETARIO CHE AL LOCATARIO IN PROPORZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA.

La realizzazione di lavori agevolabili tramite la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico in abitazioni date in locazione comporta la fruizione del beneficio in capo sia al proprietario che all'affittuario, in proporzione alle spese sostenute da ciascuno.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E del 23/06/2010 , emanata a margine di un

incontro svoltosi recentemente con gli iscritti agli ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.

In particolare il quesito posto all'Agenzia riguardava lavori di sostituzione di serramenti ed infissi presso un'unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l'inquilino si è proceduto alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell'inquilino.

L'Agenzia ha chiarito che in questo caso la **detrazione spetta sia al nudo proprietario che all'inquilino per l'ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno**, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell'intervento.

La comunicazione all'ENEA può essere unica facendo riferimento all'unico intervento ed ai due beneficiari.


■ APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO CHE PREVEDE PROCEDURE SNELLITE PER GLI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AD INFRASTRUTTURE ENERGETICHE.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 24/06/2010 un decreto-legge misure volte ad assicurare la trasmissione, la distribuzione e la produzione di energia anche in situazioni di emergenza. Le misure sono contenute nell'art. 10 della bozza del provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che contiene anche disposizioni su interventi di cooperazione e missioni internazionali.

Il decreto prevede in particolare che il Governo, d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate, individui gli interventi e le opere urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza anche in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. In caso di mancata intesa con le Regioni è previsto che il Governo potrà **individuare direttamente gli interventi e le opere** interessate dalla disciplina in esame, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.


Per la realizzazione degli interventi e delle opere in questione, che potrà avvenire anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità, è prevista la **nomina di uno o più commissari straordinari del Go-**

verno, incaricati di emanare gli atti e i provvedimenti, nonché di curare tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.

Il provvedimento prevede infine la decadenza dei commissari straordinari nominati per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della L. 102/2009. 

■ AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO OCCORRE VALUTARE L'AREA NEL SUO COMPLESSO.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'importante sentenza n.11176 del 07/05/2010, ha chiarito le modalità per la determinazione del valore di un'area fabbricabile.


In particolare la Corte ha richiamato l'art. 5 comma 8 del **D. Leg.vo 504/1992**  il quale, nel prevedere che il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio, fa riferimento **all'intera area nel suo complesso**. Ne deriva che l'area edificabile deve essere considerata unitariamente, prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione di essa potrà avere in esito alla realizzazione del processo edificatorio.

D'altro canto non si può trascurare che l'esercizio concreto del diritto ad edificare richiede che l'area sia urbanizzata, e quindi **debbono esservi spazi riservati** (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale, quali parcheggi, strade, aiuole.

Ne consegue ulteriormente che, ai fini della determinazione del valore dell'area nel suo complesso, deve tenersi in debito conto il differente livello di edificabilità delle parti che compongono l'area.

■ IL CONSIGLIO DI STATO TRATTEGGIA I LIMITI DEL POTERE DI CONTROLLO IN SEDE STATALE.

Sul potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale il Consiglio di Stato ha chiarito che esso non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di

istruttoria e di motivazione. Si è espresso in tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3643 del 08/06/2010. 

Ne consegue che laddove in sede di controllo statale sul nulla osta paesaggistico rilasciato in sede regionale, la Soprintendenza ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria nell'atto oggetto del suo scrutinio, (costituente vizio di legittimità), essa è chiamata ad evidenziare tali vizi con motivazione che deve necessariamente riportare, per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità, ad una valutazione della non compatibilità dell'intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendati nel vincolo.


Ne consegue altresì che qualora a supporto dell'autorizzazione paesaggistica risulti un'istruttoria adeguata che nella relativa motivazione è puntualmente richiamata, risulta illegittimo l'annullamento in sede statale disposto per asserito difetto di motivazione del nulla osta.

 da Edilizia e Territorio

Conferenza dei servizi più forte, assenze sanzionate e decisioni sui contrasti affidate al Governo

Le nuove regole previste dalla Manovra assegnano al Governo l'ultima parola sui contrasti, riducono i poteri delle amministrazioni sensibili (tutela del paesaggio, salute e ambiente) e introducono sanzioni per i dipendenti pubblici che non partecipano.

DI FABRIZIO LUCHES

Con decreto legge 1 Maggio 2010, n. 78  recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 125 del 31 maggio 2010. So n. 114) sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina della conferenza di servizi (legge 241/1990), un istituto già fortemente modificato dalle precedenti leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 18 giugno 2009 n. 69.

Diventa una facoltà

Sotto il profilo generale, le nuove regole prevedono che l'amministrazione precedente ha la facoltà di indire la conferenza di servizi (che non è più "di regola"), qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero nei casi in cui è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ma le norme consentono di provvedere direttamente anche in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (commi 1 e 2, articolo 14).

Calendario trimestrale

Sotto il profilo procedurale, il nuovo articolo 14-ter, prevede il coordinamento con le norme sovraordinate in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, stabilendo la stesura di un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del ministero per i Beni e le attività culturali.

Soprintendenze

Le Soprintendenze devono esprimersi in maniera "definitiva" in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di loro competenza ai sensi del Dlgs 42/2004 nei casi di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica.

Dissenso solo motivato

Sotto il profilo degli effetti di un eventuale dissenso espresso in seno alla conferenza, il decreto prevede, anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale (salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri), paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l'obbligo di manifestare il dissenso nella conferenza di servizi, dissenso che dovrà essere congruamente motivato e non potrà riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e che dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Vas

Vengono altresì previste norme di coordinamento nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (Vas), prevedendo che i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della Via, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 delle norme ambientali.

Se manca la Via

È introdotta la possibilità, in caso di Via statale, di adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Dlgs 152/2006 (che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni), mentre in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza.

NULLA OSTA AMBIENTALI, PAROLA AL GOVERNO

Il decreto sostituisce anche le integrazioni introdotte dalla riforma del 2005 unificando le previgenti disposizioni di coordinamento in materia di competenze della Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo testo prevede, nei casi ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, che la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si pronuncia entro sessanta giorni:

- previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;
- previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata, mentre se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

Le assenze

Viene introdotta, infine, una speciale figura di responsabilità derivante dalla mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, valevole ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, con diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

Il silenzio-assenso

La nuova norma considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas e Aia, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (nuovo comma 7, articolo 14-ter).

Via, Vas e Aia

La contestuale soppressione del comma 9 che prevedeva l'effetto sostitutivo del provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza, chiarisce che l'interessato dovrà ottenere autonomamente i provvedimenti in materia di Via, Vas e Aia, paesaggistico-territoriale, quando l'amministrazione competente non abbia espresso definitivamente la propria volontà in seno alla conferenza.

Limiti alle Regioni

Le norme sulla conferenza di servizi vengono infine inserite tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, equiparando l'istituto alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso già riconosciuti a tali fini dalla legge 69/2009.

L'inclusione dell'istituto tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale elimina - di fatto - la possibilità, da parte delle Regioni, di emanare norme in contrasto con le disposizioni statali ora inserite.

Salerno, passo avanti per il Crescent. Appalto alla Cogefar

Slitta il ricorso contro l'opera di Bofill.

DI BRUNELLA GIUGLIANO

È stato aggiudicato alla Cogefar il nuovo bando per la cessione dei diritti edificatori del Crescent, il contestato maxi-edificio semicircolare firmato da Ricardo Bofill, pensato per coronare la costruenda piazza della Libertà di Salerno.

Il secondo esperimento di asta pubblica per l'alienazione in proprietà dei suoli e dei diritti edificatori dell'area di Santa Teresa è andato a buon fine, dopo che il primo avviso del febbraio scorso era andato deserto.

Sono state due le offerte prese in esame dalla commissione giudicatrice composta da dirigenti e tecnici comunali. La prima era firmata appunto dalla società ferrarese Cogefar. L'altra è stata depositata da un rag-

gruppiamento locale, formato da Rcm Costruzioni del gruppo Rainone, da Ritonnaro Costruzioni e da Favellato. Le due cordate si sono contese l'appalto sull'offerta economicamente più vantaggiosa partendo da una base d'asta di 11,7 milioni (la stessa cifra fissata per la prima gara andata deserta). L'impresa vincitrice ha offerto 15 milioni e 15mila euro, a fronte dei 14 milioni e 700mila euro messi sul piatto dalla seconda partecipante.

L'asta pubblica, in particolare, non riguarda tutto l'edificio di forma semicircolare, in quanto da esso sono state stralciate le due estremità e cioè la parte dell'ex Jolly hotel, da abbattere, e un'altra parte più piccola (secondo lotto funzionale) per la quale non è stata ancora del tutto conclusa la procedura di «sdemanializzazione».

L'aggiudicatario del primo lotto, però, è obbligato all'acquisto del secondo alle stesse condizioni.

La Cogefar avrà a disposizione 4.372 metri quadrati, su cui dovranno essere edificati 11.607 mq di superficie lorda di solaio, di cui il 70% da destinare a residenze e il 30% a negozi e uffici, mentre ulteriori 6.192 mq di superfici interrato su due piani dovranno essere adibite a parcheggi e box residenziali privati pertinenziali.

Intanto, va avanti la battaglia del Comitato No Crescent che, con un ricorso presentato al Tar Campania, ha impugnato il bando di gara per «evidenti difformità dagli stessi regolamenti comunali che disciplinano la materia». I giudici amministrativi avrebbero dovuto esprimersi nei giorni scorsi, ma il collegio giudicante ha ordinato la «cancellazione» del ricorso dal ruolo della sezione (la seconda) perché la materia oggetto dell'impugnazione non è di competenza della seconda sezione del Tar ma della prima dinanzi alla quale è incardinato anche un altro ricorso presentato dal Comitato No Crescent.

Campania, autorizzazioni ferme

Quattro anni per il via libera. Le rinnovabili valgono solo il 7% del totale.

DI BRUNELLA GIUGLIANO

Non decollano le energie rinnovabili in Campania.

La Regione non si è dotata di alcuna legge che disciplini il settore e, a oggi, la produzione da fonti alternative è di appena il 7% sul totale dell'energia elettrica generata, posizionando la Campania al penultimo posto, seguita dalla Sicilia, tra le Regioni Meridionali.

In mancanza di una norma locale, la Regione segue le indicazioni contenute in quella nazionale e cioè il decreto legislativo 387/2001 che recepisce la direttiva europea 2001/77/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili. Nel marzo 2009 sono state emanate le linee guida per disciplinare il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti, a cui ha fatto seguito, nell'ottobre successivo, una delibera di

Giunta, che stabilisce in quali casi l'autorizzazione delle istanze può essere delegata alle Province.

In particolare, la delega è possibile per gli impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici fino alla potenza di un megawatt di picco, mentre per quelli a biomassa vegetali fino alla potenza di cinque megawatt.

Gli impianti

Dal 2005 a oggi sono state rilasciate tra Regione, Province e Comuni autorizzazioni per 248 impianti, per una potenza totale di 1.225,1 MW. Di questi, 36 impianti sono eolici per 960,7 MW, 177 impianti sono fotovoltaici per un totale di 71,4 MW, 25 a biomassa per 192,8 MW e 10 minihydro per 0,2 MW.

Ma le grosse installazioni, in realtà, sono poche. Oltre agli impianti eolici, che superano tutti i due MW di potenza, nell'ultimo quinquennio, quelli fotovoltaici superiori al MW sono appena 10 e 15 quelli a biomasse. Presso i soli uffici regionali, attualmente sostano ben 968 richieste di autorizzazione per 10.328 MW, molte delle quali non vedranno mai la luce. Se le Province, infatti, pur con qualche ritardo riescono a dare il via libera agli impianti, per Regione si sfiora una situazione di stallo.

Il fermo

Le imprese che si preparano a fare investimenti nel settore sostengono che le autorizzazioni sono quasi totalmente ferme ad aprile 2009, quando, a seguito delle indagini coordinate dalla procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), la Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 23 persone occupate nel settore energia regionale per associazione per delinquere, corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreti d'ufficio e realizzazione di falsità in atti pubblici.

Da allora, complice anche la sostituzione del personale nell'ufficio, sono stati autorizzati nell'ultimo anno solo sei impianti fotovoltaici, cinque eolici e uno a biomassa. «C'è stato un periodo di blocco dovuto al cambio della guardia - affermano dal settore Energia - ma dire che tutto è fermo non è corretto.

Il nuovo staff ha dovuto recuperare e analizzare tutte le istanze pervenute fino a quel momento. Il servizio energia, inoltre, ha due soli funzionari e un dirigente. Noi più di così non possiamo. Serve una nuova disciplina». Critica la posizione di Legambiente Campania. «Nel panorama nazionale, la Regione del sole rimane sempre più indietro» - commenta il responsabile Energia, Antonio Pascale.

La centralizzazione delle autorizzazioni in un affannato ufficio regionale, duramente colpito da vicende giudiziarie, le difficoltà dovute alla mancanza di una legge che regoli il comparto, insieme all'assenza quasi assoluta di incentivi e campagne informative rivolte al grande pubblico, hanno di fatto impedito la diffusione delle

fonti rinnovabili. In questi anni si è assistito a una vera e propria immobilizzazione di centinaia di progetti. In Campania per ottenere un' autorizzazione si attendono anche quattro anni. È sconcertante se si pensa che per legge le Regioni sono tenute a concludere i provvedimenti in massimo 180 giorni. In questi anni, in realtà, non è stato realizzato neanche un vero piano energetico regionale.

C'è soltanto una bozza, licenziata dalla giunta nel 2008, che indica gli strumenti e gli obiettivi della politica energetica fino al 2020, con una tappa intermedia di verifica fissata per il 2013.

In quest'ottica, viene individuato il raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020. L'incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dovrà passare dall'attuale 7% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.

Ma la situazione in Campania dal punto di vista energetico è assolutamente insufficiente, nonostante la Regione possa contare su 28 impianti idroelettrici, 34 termoelettrici, 47 eolici e ben 627 fotovoltaici già attivi. L'energia prodotta in loco non rappresenta neppure il 29% dell'intero fabbisogno regionale.

Non solo. Ben il 20% del Consumo di energia regionale si disperde nella rete. «È assurdo – continua Pascale – che la Campania oggi sia il fanalino di coda dell'Italia con un deficit energetico di oltre il 70%, costretta ad acquistare l'energia in altre Regioni virtuose che hanno saputo diffondere e sostenere lo sviluppo delle energie pulite.

Nonostante gli ingenti finanziamenti europei, la Regione è ancora praticamente al palo».

Il Por Campania 2007-2013, infatti, stanziava 150 milioni per lo sviluppo delle rinnovabili che si aggiungono ai 300 milioni già stanziati nel 2008 nell'aggiornamento del Paser – il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

LA POTENZA DELL'EOLICO

Impianti realizzati in Campania dal 2005

Tipologia impianto	Numero impianti	Potenza MW
Fotovoltaico	177	71,4
Eolico	36	960,7
Biomasse	25	192,8
Minihydro	10	0,2
Totale	248	1.225,1

Fonte Regione Campania

Campania nel caos, Par da rifare.

Annulato il piano da 220 milioni per Napoli. Caldoro: più project financing.

DI BRUNELLA GIUGLIANO

Conti in subbuglio per la regione Campania. - Il neo-governatore Stefano Caldoro sta lavorando a un piano di rientro per rimettere in ordine le finanze regionali, dopo lo sfioramento del patto di stabilità causato dal precedente esecutivo.

Il deficit ammonta a 1,1 miliardi, quasi esclusivamente di fondi strutturali, contenuti in centinaia di atti di finanziamento deliberati dopo il 31 luglio dell'anno scorso, quando si decise di aggirare i vincoli del Patto.

Ora Caldoro sta lavorando per mettere a punto, entro luglio, una manovra correttiva che consentirà di riportare il bilancio ai livelli del 2007, ovvero a 3,1 miliardi a fronte dei 43 miliardi dell'ultimo consuntivo della giunta Bassolino. Per far ciò applicherà una sorta di blocco delle spese, fissando un tetto che, in base ai calcoli di previsione di spesa, viene decurtato in percentuale del 6,64% per gli impegni e del 9,29% per i pagamenti.

Scelta condivisa dal presidente dell'Ance Campania, Nunzio Coraggio che afferma: «Riequilibrando il rapporto tra gli impegni di spesa e la cassa ci sono più probabilità che i tempi di pagamento alle imprese vengano ridotti. Il rischio, però, è che nelle gare d'appalto ci siano ribassi molto alti, visto che la torta da spartire sarà più piccola». Nel marasma dei conti che sta travolgendo la nuova amministrazione di Palazzo Santa Lucia, non è stato ancora stimato a che punto è la spesa dei fondi Fas 2000-2006 e quella del Por 2007-2013.

Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico, al 28 febbraio scorso, sul totale delle risorse del Por Fesr Campania 2007-2013 pari a 6,8 miliardi (di cui 3,7 per infrastrutture e costruzioni), i pagamenti sono fermi al 3,81% e gli impegni al 10% (media nazionale 14,55% impegni e 6,20% i pagamenti). In ritardo anche il Fse pari a 1,118 miliardi, con impegni per il 6,68% e pagamenti fermi al 12,37% (media nazionale 15,73% impegni e 7,88% pagamenti).

Incerto anche il destino del Par Fas, dal valore di 4,1 miliardi (di cui 2,1 per infrastrutture e costruzioni). È stato approvato un anno fa dalla precedente amministrazione e presentato al Cipe. «Aspettiamo che il Governo – spiega il presidente Stefano Caldoro – ci dia indicazioni su eventuali tagli delle risorse. A quel punto valuteremo se e come modificarlo. In questo momento più che quante risorse ci sono a disposizione, importa capire che possibilità abbiamo di spenderle, a causa dei vincoli del patto di stabilità».

Proprio per scongiurare le conseguenze automatiche dello sfioramento causato dal precedente esecutivo

DA IMPEGNARE ANCORA IL 90%

Valori in migliaia di euro, dati al 28 febbraio 2010

	Fondi totali	Impegni	Spesa
Po Fse	1.118.000	6,68%	2,37%
Po Fesr	6.864.795	9,98%	3,81%

Fonte Ragioneria dello Stato

vo (blocco delle assunzioni, dei mutui, del turn over e delle consulenze, del prestito di un miliardo concesso dalla Bei e il divieto di superare, nelle spese correnti, il tetto massimo degli ultimi 3 anni), è sceso in campo il Governo centrale, che con il decreto legge 78 (la manovra), ha stabilito per la Campania che «gli atti adottati dalla giunta o dal consiglio regionale con i quali è stato violato il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo» e che le delibere vengono trasmesse alla Corte dei Conti. È il centro storico di Napoli che potrebbe subire lo schiaffo più pesante. Il programma preliminare per il Piu Europa è stato approvato solo a gennaio 2010 e la maxidelibera da 220 milioni di fondi Por 2007-2013 è stata annullata dalla Giunta Caldoro e non è detto che venga rifinanziata.

«Bisogna far ripartire gli investimenti – ha spiegato Caldoro – ma dovendo fare i conti con il patto di stabilità e con i forti tagli imposti alle Regioni sarà necessario sfruttare anche nuove forme di finanziamento. Per la parte del recupero urbano e sui palazzi del centro storico devono intervenire i privati attraverso il project financing». Per Caldoro, infatti, i fondi strutturali vanno riprogrammati e utilizzati per le infrastrutture, il miglioramento dei servizi e in progetti strategici e produttivi, in grado di generare reddito e occupazione.

I costruttori napoletani accettano la sfida. «Siamo pronti a fare la nostra parte – commenta Rodolfo Girardi, presidente dell'Acen – ma le amministrazioni locali devono metterci in condizione di lavorare, fornendo aree dove edificare o prevedendo meccanismi di permuta».

Giurisprudenza

● da Edilizia e Territorio

Corte di cassazione – Sezione I civile
Sentenza 26 maggio 2010, n. 12862

Determinazione dell'indennità – Area destinata a edilizia scolastica – Carattere non edificabile del suolo – Sussistenza – Possibilità di realizzare una scuola privata – Irrilevanza

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione a un servizio che trascende la necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali e astratti. Né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione a iniziativa privata o promiscua, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.

Corte di cassazione – Sezioni unite civili
Sentenza 14 maggio 2010, n. 11730

Per pubblica utilità – Immobili abusivi – Indennizzo – Criteri – Valore venale complessivo dell'edificio e del suolo – Esclusione – Valutazione della sola area – Sussistenza – Motivi

In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, sì da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo.

Corte di cassazione – Sezione III penale
Sentenza 17 maggio 2010, n. 18536

Lottizzazione abusiva – Acquirente dell'immobile – Presunzione di colpa – Sussistenza – Possibilità di dimostrare la sua estraneità al reato – Sussistenza – Omessa acquisizione di tutte le informazioni – Contributo causale all'attività illiceità – Punibilità del compratore – Sussistenza (Dpr 380/2001, articolo 44)

Nel reato di lottizzazione abusiva, l'acquirente risponde per una semplice adesione al disegno criminoso concepito dal venditore, posta in essere anche attraverso la violazione, deliberatamente o per trascuratezza, di specifici doveri di solidarietà sociale. Pertanto l'acquirente non può considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva. Egli può, tuttavia, dimostrare di aver agito in buona fede, senza rendersi conto

ciò di partecipare a un'operazione illecita. Ne consegue che il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.

Corte di cassazione - Sezione III penale
Sentenza 17 maggio 2010, n. 18546

Opera edile - Nozione - Manufatto idoneo a incidere sull'aspetto del territorio - Configurabilità - Fabbricati destinati all'installazione di impianti all'interno di una cava - Permesso di costruire - Necessità - Motivi (Dpr 380/2001, articolo 44)

In tema di reati edilizi, la definizione di opera edile comprende qualsiasi manufatto idoneo a incidere sull'aspetto del territorio. Ne consegue che anche i fabbricati destinati all'installazione di impianti, se non finalizzati a un uso meramente precario, specialmente se di notevoli dimensioni, sono assentibili solo con il permesso di costruire. Infatti una cosa è l'impianto tecnologico, altra è l'opera edilizia destinata al suo alloggiamento.

Corte di cassazione - Sezione III penale
Sentenza 19 maggio 2010, n. 18794

Zona soggetta a vincolo paesistico - Modifica dell'assetto del territorio - Ammissibilità - Condizioni - Autorizzazione - Necessità - Mancanza - Reato edilizio - Sussistenza (Legge 1497/1939, articolo 7.; Dlgs 42/2004, articolo 146)

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in difetto di autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera, non solo edilizia, ma di qualunque genere.

Corte di cassazione - Sezione I civile
Sentenza 26 maggio 2010, n. 12880

Ingegneri e architetti - Incarichi professionali - Opera pubblica - Delibera di affidamento dell'incarico da parte del Comune - Mancata previsione dell'ammontare del compenso - Efficacia vincolante per l'ente locale - Esclusione - Nullità della delibera - Configurabilità - Conseguenze - Perdita del professionista del diritto al compenso - Sussistenza (Rd 383/1934, articoli 284 e 288)

La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano a un ingegnere o architetto, professionista privato, l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contiene la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 26 maggio 2010, n. 3364

Contratti pubblici - Appalti di servizi - Procedure di gara - Requisiti di partecipazione - Requisiti d'ordine generale - Dimostrazione - Dichiarazione relativa ai requisiti del responsabile tecnico - Necessaria - Ragioni

L'articolo 38 del Dlgs 163/2006 riferisce espressamente i requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, ivi previsti, anche agli appalti di servizi. Non v'è dubbio, pertanto, che quando la norma richieda che lo specifico requisito sia posseduto dal "direttore tecnico", abbia riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche di tale categoria, pur nominalmente diverse ma a quella sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Nella fattispecie è stata ritenuta necessaria la dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale del responsabile tecnico dell'impresa partecipante a una procedura di affidamento di un appalto di servizi.

Corte di cassazione - Sezione I civile
Sentenza 27 maggio 2010, n. 13024

Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri - Debito di valore - Configurabilità - Reintegrazione delle perdite alla data di determinazione del dovuto - Rivalutazione sulla somma liquidata - Ammissibilità (Cc, articoli 2043 e 2056)

In tema di espropriazione, l'obbligazione risarcitoria del danno da occupazione appropriativa costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni. Ne consegue che va riconosciuta la rivalutazione sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione.

Consiglio di Stato - Sezione V Decisione 28 maggio 2010, n. 3420

Urbanistica - Immobili - Mutamento di destinazione d'uso - Mutamento senza opere - Titolo edilizio - Non necessario

Il mutamento di destinazione d'uso soltanto funzionale realizzato senza l'esecuzione di visibili opere edilizie, non richiede il rilascio di un titolo edilizio, salva l'ipotesi di contrasti con i vigenti assetti urbanistici di zona.

Consiglio di Stato - Sezione VI Decisione 8 giugno 2010, n. 3643

Nulla osta paesaggistico - Annullamento statale
- Limiti potere annullamento - Riesame di merito
- Non consentito - Controllo di legittimità - Ammesso
- Carezza di motivazione del nulla osta - Annullamento
- Consentito - Condizione - Indicazione dei profili di contrasto dell'intervento con valori paesaggistici

Il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un con-

trollo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Laddove l'autorità statale ravvisi una carezza motivazionale o istruttoria nell'atto oggetto del suo scrutinio, (costituente vizio di legittimità) è chiamata a evidenziare tali vizi con motivazione che deve necessariamente impingere - per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità - nella valutazione della non compatibilità dell'intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendati nel vincolo.

Consiglio di Stato - Sezione VI Decisione 15 giugno 2010, n. 3740

Procedura di gara - Criteri di aggiudicazione - Criteri relativi all'affidabilità dell'offerente - Criteri illegittimi

È illegittima la prescrizione di gara che attribuisca una quota decisiva e determinante del punteggio attribuito all'offerta tecnica (segnatamente, max 10 punti) al fatturato ulteriore rispetto a quello indicato tra i requisiti minimi di partecipazione e all'organico disponibile oltre a quello minimo richiesto.

Si tratta di elementi che attenendo all'affidabilità dell'offerente e dunque, alla sua capacità tecnica di corretta esecuzione dell'appalto, pertengono propriamente alla fase di qualificazione: dunque, essendo essi estranei alle caratteristiche e all'oggetto dell'offerta e del contratto concretamente dedotti in gara, non potevano essere assunti quali validi criteri di aggiudicazione.



Gli Uffici dell'Ordine resteranno chiusi
dal 2 al 28 agosto per le ferie estive.

Il Consiglio dell'Ordine Augura ai Colleghi tutti

BUONE VACANZE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C.
di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

Presidente - Pasquale CAPRIO
Segretario - Maria Gabriella ALFANO
Tesoriere - Carmine FIORILLO
Vice Presidenti - Mario GIUDICE, Franco LUONGO
Consiglieri - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO, Matteo DI CUONZO, Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA, Gennaro GUADAGNO, Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA
Consigliere junior - Luigi FRAGETTI

Orario di apertura al pubblico
degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 22/07/2010

